



COMUNE DI SAVA Provincia di Taranto

BANDO DI CONCORSO – ANNO 2021 COMPETENZA ANNO 2020 - PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLITICHE SOCIALI

- Vista la Legge n. 431 del 9 Dicembre 1998;
- Visto il D.M. LL.PP. del 07/06/1999;
- Vista la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione Politiche Abitative Regione Puglia n. 514 del 23.12.2021
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 17.01.2022,
- Vista la Determinazione n 32 del 18.01.2022 di approvazione del presente avviso pubblico

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la partecipazione al Bando Pubblico di concorso per l'assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art. 11 della Legge 9.12.1998 n. 431 relativi all'anno 2020.

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per la partecipazione al concorso, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

1. Rientrare in una delle seguenti fasce di reddito:

Fascia a) reddito annuo complessivo dell'intero nucleo familiare nel 2020 non superiore a € 13.405,08 (Circolare INPS N.148/2020);

Oppure

Fascia b) reddito convenzionale annuo conseguito nel 2020 non superiore a € 15.250,00 (*il reddito di riferimento è quello definito dall'art.3, comma 1 lettera e della L.R.n.10/2014 con le riduzioni previste dalla legge 457/78 art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni*);

Inoltre:

- a) Cittadinanza italiana;
- b) Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione, ai sensi del D.Lgs. n.30 del 06/02/2007;
- c) Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno

in corso di valido dal 2020 ad oggi;

- d) Residenza nel Comune di Sava nell'immobile, condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo;
- e) Contratto di locazione ad uso abitativo nel corso dell'anno 2020, regolarmente registrato, per un immobile che non rientri nelle categorie catastali A1,A8,A9 e che, per quanto attiene alla superficie utile, non superi 95 mq., fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre) oppure presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne o di disabile (con disabilità superiore al 74%) oppure con n.2 figli maggiorenni disoccupati o studenti oppure n.3 figli minorenni a carico o nucleo familiare monogenitoriale o separato/divorziato (residente in Puglia da almeno 5 anni, con disponibilità reddituale, determinata da pronuncia del Giudice, inferiore al doppio dell'importo di assegno sociale e con assegnazione della casa e assegno di mantenimento al coniuge, con figli minori o non autosufficienti a carico; viene invece escluso se è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona).
- f) L'abitazione condotta in locazione non trovasi in zona di pregio, come definito da accordi comunali ai sensi dell'art.2, comma 3 della L.n.431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- g) Il Richiedente non abbia vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado (figlio/a-padre-fratello-sorella-nonno-nipote (figlio di figlio/a) del richiedente o della moglie) o di matrimonio con il locatario;
- h) Nessun componente del Nucleo familiare relativamente all'anno 2020 abbia la titolarità dell'assegnazione di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile (alloggi ex IACP, case parcheggio, etc.);
- i) Nessun componente del Nucleo familiare sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio/i o parte di essi, adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo così come definito all'art.3 comma 1 lettera c della L.R. n.10/2014,art.10,comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- j) Di non aver richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi prodotti nel 2020, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge 431/98;
- k) Di non avere beneficiato, nell'anno 2020, della quota destinata all'affitto del cosiddetto Reddito di Cittadinanza o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019,n.4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28.03.2019,n.26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1 comma 5 del Decreto Ministeriale 12.08.2020;
- l) Di non aver beneficiato di contributi pubblici per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da COVID-19 per l'annualità 2020, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;
- m) Per i Nuclei Familiari che dichiarano reddito "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:
 - 1) Dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
 - 2) Dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
 - 3) Nel caso in cui il richiedente dichiari di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.
- n) in ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2020 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:
 - 1) genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
 - 2) disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo

di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;

3) presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

2.DETERMINAZIONE REDDITO COMPLESSIVO

Per la determinazione del REDDITO COMPLESSIVO 2020 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2021, nel quadro Dati Fiscali, il rigo 1 o rigo 2, per il modello 730/2021, redditi 2020, il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico PF 2021 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.

Oltre all'imponibile fiscale vanno inoltre computati obbligatoriamente, pena esclusione, tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità comprese quelli esentasse, fatta eccezione per l'Indennità di Accompagnamento e l'Assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art.3, comma 1, lettera e) della L.R. n.10/2014, integrato dalla L.R. n.67/2017.

Occorre inoltre inserire i redditi dei componenti che facevano parte del nucleo familiare nell'anno 2020 (o anche ratei di redditi nel caso sin cui siano stati presenti solo per una parte dell'anno).

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Ne fanno parte, inoltre, i conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado, gli affini sino al secondo grado, purché la convivenza sia stabile e sia dimostrata nelle forme di legge;

3.CONTRIBUTO ASSEGNATO

Il valore del canone di locazione corrisposto nel 2020 è quello risultante dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Ufficio di Registro; il contributo sarà corrisposto in percentuale ai mesi di registrazione del contratto per l'anno 2020, anno di riferimento del fondo, le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Per i soggetti di cui alla precedente lettera **a)** il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito risulti non inferiore al 14%; e non può essere superiore a € 3.098,74;

Per i soggetti di cui alla precedente lettera **b)** la legge 457/78 art. 21 (a cui si riferisce l'art.3 comma 1 lettera e della L.R. n.10/2014) e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2020 è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Il Reddito così calcolato non deve essere superiore a Euro 15.250,00. Per tali soggetti il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito, calcolato secondo i criteri suddetti, risulti non inferiore al 24% e non può essere superiore Euro 2.324,06;

L'erogazione dei contributi da effettuarsi in unica soluzione, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e comunque entro 60 giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse assegnate. In caso di insufficienza dei fondi i contributi verranno erogati applicando alla originaria entità una riduzione proporzionale alla differenza fra la somma disponibile e l'importo complessivo delle richieste ammesse;

4. MODALITÀ' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Tutti gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza, **a pena di esclusione: dal 18 gennaio 2022 alle**

ore 12:00 del 18 febbraio 2022, consegnandola direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Sava sito in Piazza San Giovanni, n.1 oppure , se in possesso di indirizzo personale di posta elettronica certificata inviandola al seguente indirizzo: servizisociali.comune.sava@pec.rupar.puglia.it. Il modulo della domanda con gli allegati sono disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali sito alla Via Cinieri, n. 6, oppure sulla *home page* del sito del Comune di Sava raggiungibile al seguente indirizzo: www.comune.sava.ta.it

La domanda deve essere compilata utilizzando esclusivamente il Modulo A compilato in ogni sua parte e firmato in originale

E' obbligatorio allegare alla domanda:

- 1) Copia di documento d'identità del Richiedente/Dichiarante in corso di validità;
- 2) Solo per i Nuclei Familiari che dichiarano reddito "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata pena l'esclusione:
 - dichiarazione del richiedente che attesti la fruizione di assistenza dei Servizi Sociali del Comune;
 - oppure, la dichiarazione relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone;
 - oppure, nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dal proprio Nucleo Familiare, che deve essere congruo rispetto al canone versato.

Inoltre, per un più spedita e corretta istruttoria della pratica, per consentire il controllo preventivo e successivo, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- A) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- B) Copia della ricevuta di versamento tassa di registrazione del contratto relativa all'anno 2020 o documentazione attestante la scelta dell'opzione della cedolare secca;
- C) Copie ricevute pagamento del canone per l'anno 2020;
- D) Copia della dichiarazione dei redditi (Mod. CUD/2021 -730/2021 -Unico2021) di ciascun componente il Nucleo Familiare relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2020 e dichiarati nel prospetto riepilogativo della domanda;
- E) Copia dell'attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione Europea (per i cittadini dell'Unione Europea);
- F) Carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità per l'anno 2020 e valido a tutt'oggi (per i cittadini extracomunitari);
- G) Documentazione attestante l'importo totale ricevuto come Reddito o pensione di cittadinanza e il numero di mesi dell'anno 2020 nei quali lo si è ricevuto
- H) Documentazione attestante l'importo totale ricevuto come Contributo Fitto Covid-19 e il numero di mesi dell'anno 2020 nei quali lo si è ricevuto
- I) Altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione;
- J) Documentazione a comprova della particolare situazione di debolezza sociale dichiarata.

**ART. 5 FORMULAZIONE GRADUATORIE AVENTI DIRITTO E MODALITA' DI
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRIBUTO**

A seguito di presentazione delle istanze, l'Ufficio competente, previa istruttoria delle stesse e seguendo le indicazioni di cui alla Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione Politiche Abitative Regione Puglia n. 514 del 23.12.2021, redigerà **APPOSITE GRADUATORIE SULLA BASE DEL REDDITO** con indicazione delle domande ammesse al contributo e di quelle dichiarate non ammissibili.

Le suddette graduatorie saranno approvate con determinazione dirigenziale pubblicata all'Albo Pretorio e
pag. 4

sul sito web del Comune di Sava per un periodo di 15 giorni. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

L'erogazione dell'eventuale contributo riconosciuto, AVVERRÀ ESCLUSIVAMENTE A MEZZO ACCREDITO su conto corrente bancario/postale o carta prepagata munita di codice IBAN, intestati al richiedente o ad un proprio congiunto, come indicato nel modello A di domanda (non sono ammessi accrediti sui libretti postali).

SARÀ, INOLTRE, MOTIVO DI ESCLUSIONE:

- **L'INCOMPLETEZZA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE;**
- **LA MANCATA APPOSIZIONE DELLA FIRMA DEL RICHIEDENTE;**
- **LA MANCANZA DELLA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL RICHIEDENTE IN CORSO DI VALIDITÀ.**

L'erogazione del contributo avverrà a seguito di controlli, anche a campione, disposti dall'Ufficio circa la veridicità di quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare. Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento, anche ai competenti Enti e Autorità, la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (art. 75 e 76 del DPR n. 445/2000) e le relative richieste escluse dai benefici.

Il Comune, nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni.

ART.6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il Comune di SAVA. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e per l'esecuzione delle finalità istituzionali. In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell'ammissibilità della domanda presentata e della verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio del Comune (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo: serviziordp@pa326.it. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata, redatta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Sava, 17.01.2022

Il Responsabile dell'Area Politiche Sociali
Avv. Immacolata Fiscini